

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA , PER INFRAZIONI ACCERTATE A SEGUITO DI VERIFICHE ISPETTIVE (PART A) ; PER PERDITE PECUNIARIE A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE E PER DECURTAZIONE PUNTI E REVISIONE DELLA PATENTE (PART B)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia:

LLOYD'S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094



Lloyd's Insurance Company S.A.

Documento predisposto a cura di: Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto assicurativo: "Assicurazione Per la Responsabilità Civile e perdite pecuniarie"

informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione per la responsabilità dell'autista e del personale di scorta e per infrazioni accertate a seguito di verifiche ispettive e perdite pecuniarie a seguito di sospensione patente, decurtazione punti e revisione patente.



Che cosa è assicurato?

PARTE A

- Responsabilità dell'Autista e del personale di scorta (21.6.2017) come prevista dall'Art 30 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni per Perdite Patrimoniali cagionate dall'Assicurato alla Società datrice di lavoro in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale (ed escluso il dolo) dell'Assicurato e da questi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Responsabilità dell'Autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive: copertura della responsabilità per le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie alla Società datrice di lavoro a seguito dell'accertamento delle infrazioni dell'articolo 174 del Codice della Strada comma 4, 5, 6, 7 e 8 dallo stesso commessi ed esclusivamente accertate a seguito di visite ispettive in azienda eseguite dall'ispettorato del lavoro come disposto all'allegato I del Decreto Legislativo n° 144/2008 comma 6 e 7.
- Perdite Patrimoniali conseguenti a <u>smarrimento</u>, <u>distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore</u> (purché non derivanti da incendio, furto o rapina) a seguito di propri errori commessi con <u>Colpa Grave</u> accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'Assicurato;
- Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, inclusa la Società datrice di lavoro, a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale (ed escluso il dolo).



Che cosa non è assicurato?

PARTE A:

È esclusa la copertura dei danni:

- a coniuge, genitori, figli, parenti od affini convivente, alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio;
- conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni di qualsiasi tipo;
- direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- relativi a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, di beni trasportati o non;
- relativi a responsabilità vettoriale;
- relativi a furto o rapina o sottrazione di beni avvenuti in qualsiasi modo;
- direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Art, 595 C.P.), fatto salvo il caso in cui sia accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- relativi a stipula e/o mancata stipula e/o modifica di Assicurazioni e/o stipula di contratto, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei Premi assicurativi;
- derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi:
- amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore e simili; e/o
- la guida sotto l'influenza di alcool oltre i limiti consentiti dalla Legge, e/o
- la guida sotto l'influenza di sostanze farmacologiche oltre i limiti consentiti e prescritti;
- relativi a guerra, ostilità, sommosse (e simili) e ad atti di terrorismo o sabotaggio;
- ★ dei quali l'Assicurato abbia già avuto conoscenza prima della stipula del Certificato;
- conseguenti ad azione dolosa dell'Assicurato a qualsiasi livello;
- conseguenti o derivanti da responsabilità puramente contrattuali e non derivanti da legge;
- relativi a controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del primo certificato in continuità, o riferibili direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- riferiti a multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato;
- in qualsiasi modo riconducibili a cittadini, società o governi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC o a indennizzi verso soggetti inidonei secondo regolamentazioni internazionali relative a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dalla



PARTE B

- pagamento delle perdite patrimoniali derivanti dalle prestazioni di cui alle indennità e spese sostenute dall' Assicurato a seguito dell' adozione di provvedimenti di Sospensione o Ritiro della Patente di guida e del CQC subiti da uno o più dipendenti del Contraente ed identificabili attraverso regolare contratto di assunzione eseguito almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento e indicate di seguito:
- Diaria
- Corso recupero punti Patente e/o CQC;
- Revisione Patente e/o CQC;
- Spese sostenute dal Contraente per minimizzare le Perdite Patrimoniali garantite

U.E. o dagli U.S.A.;

- reclamati dalla Società datrice di lavoro per i quali non è stato preventivamente adottato il provvedimento disciplinare come previsto dall'Art 32 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni.
- reclamati dalla Società datrice di lavoro di importo inferiore ai Euro 1.000,00 e per i quali è stata evitata la procedura disciplinare ai termini della procedura prevista dall'Art 32 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni.
- derivanti da atto cyber, incidente cyber e violazione dati;

PARTE B

Le garanzie di cui alla presente sezione non operano se:

- il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del Contraente non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA;
- il provvedimento di Ritiro, Sospensione della Patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 21 punto 1 - Diaria;
- il provvedimento di Ritiro o Revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di Revisione;
- l'Assicurato subisce un Ritiro o una Sospensione della Patente direttamente risultante da eventi verificatisi prima della stipula del Contratto e che abbiano effetto successivamente ad essa, ovvero uno dei provvedimenti sia già in corso alla stipulazione del contratto senza che queste circostanze siano state rese note all'Assicuratore;
- l'Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 12 (dodici) punti, e/o non li abbia recuperati nel Periodo di Assicurazione prima dell'evento assicurabile, oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all'Assicuratore e da questi accettata esplicitamente prima della decorrenza del presente contratto;
- il fatto si è verificato allorquando l'Assicurato conduceva il veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.);
- il fatto si è verificato allorquando l'Assicurato ha altresì violato l'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente);
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- nel caso in cui i provvedimenti avvengono su veicoli a motore che non siano intestati per fatti non derivanti dalla conduzione di un veicolo a motore intestato e/o che non siano in utilizzo al Contraente, come verificabile dal Registro Elettronico Nazionale (REN);
- nel caso in cui la guida del veicolo a motore non sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività di Autista.

Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano:

- per i casi di Ritiro, Sospensione o Revoca della Patente conseguenti a una o più violazioni del N.C.d.S. cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla Patente;
- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per Sinistri che il Contraente/Assicurato ha causato con dolo;
- per Sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato;

La copertura assicurativa inoltre non include il pagamento di:

- sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

<u>se</u>

- Limitatamente alla garanzia diaria di all' articolo 21.1 gli Assicuratori non saranno tenuti a prestare alcun indennizzo qualora a seguito tale infrazione (consistente in una violazione di una norma di comportamento corrispondente a quelle suindicate all' art. 21.1) l'Autorità di tale paese Europeo non provveda a vietare la circolazione sul proprio territorio.
- Sono esclusi i danni derivanti da atto cyber, incidente cyber e violazione dati;





Ci sono limiti di copertura?

Ci sono i seguenti limiti di copertura:

- ! Limiti di indennizzo Massimale indicato nella Scheda di copertura;
- ! Franchigia (ove applicabile);
- ! Dolo dell' Assicurato e altre Esclusioni;
- ! Validità temporale della garanzia;
- ! Con l'attivazione del Certificato non è consentito all'Assicurato attivare altri Certificati con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più Certificati sarà ritenuto valido esclusivamente il primo Certificato emesso in ordine cronologico.
- ! Limitatamente alla parte B in caso di modifica delle attuali norme di legge al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, l'Assicuratore si riserva di intervenire sulle seguenti Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica



Che obblighi ho?

- Dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori dell'esistenza di altri contratti di Assicurazione per lo stesso interesse e per il medesimo rischio.
- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare Denuncia di Sinistro, anche a mezzo telefax, entro 10 (dieci) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze".
 - L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (cfr. art. 1915 del C.C.).
- Cooperare nella gestione dei sinistri e ottenere l'approvazione da parte degli Assicuratori dei legali e tecnici per i sinistri.
- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
- Limitatamente alla sezione Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente, dare notizia agli Assicuratori di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.



Quando e come devo pagare?

I Premi devono essere pagati al Broker cui è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i Premi o le successive rate di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto del Periodo assicurativo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dei disposti assicurativi previsti all' Art. 1901 del C.C.

Salvo patto contrario espresso tra la Parti, il premio si intende annuale.



L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Copertura.

La polizza ha durata annuale e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.



ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Prodotto: Assicurazione per la responsabilità dell'autista e del personale di scorta , per infrazioni accertate a seguito di verifiche ispettive (part A); per perdite pecuniarie a seguito di sospensione della patente e per decurtazione punti e revisione della patente (part B)

Edizione Gennaio 2022 - Ultima Rev.

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A, <società per azioni> con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein, n.civico 5; 1050; città: Bruxelles (Belgio); tel. + 32 (0)2 227 3939; sito Internet: <u>lloydseurope.com</u>; e-mail/PEC: <u>LloydsEurope.Info@lloyds.com</u>.

Impresa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Sede legale: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgio)

Telefono: + 32 (0)2 227 3939 Sito web: lloydseurope.com

E-mail: LloydsEurope.Info@lloyds.com.

Sede secondaria con cui sarà conclusa la presente polizza: rappresentanza italiana della Lloyd's Insurance Company S.A. con sede legale in Corso Giuseppe Garibaldi 86, 20121 Milano (ITALIA).

Lloyd's Insurance Company S.A è registrata in Belgio presso Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen al numero 682.594.839 RLE (Bruxelles) ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi per mezzo della sua filiale in Italia con sede in Corso Giuseppe Garibaldi 86, 20121 Milano, sottoscrivendo rischi in regime di libera prestazione di servizi con Codice Isvap Impresa 40825 e numero di iscrizione all'Elenco imprese: II. 01526. L'autorità di vigilanza competente è la Banca Nazionale del Belgio ("NBB").

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

L'ammontare del patrimonio netto della Lloyd's Insurance Company S.A. risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile alla data di redazione del presente documento sopra indicata, è di Euro 553.4 m EUR, di cui Capitale sociale per 424.9 m EUR e Riserve patrimoniali per 128.4 m EUR milioni. Il requisito patrimoniale di solvibilità è di 414.07 m EUR, il requisito patrimoniale minimo è di 103.52 m EUR, mentre i fondi propri ammissibili alla loro copertura ammontano a 424.9 m EUR. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è del 153%.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sull'impresa si rinvia all'ultima Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR), disponibile sul sito internet <u>lloydseurope.com</u>

Al contratto si applicano le leggi della Repubblica Italiana.

PARTE A

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA

(come prevista dal CCNL del Settore Trasporti, Logistica e Spedizioni) E PER INFRAZIONI ACCERTATE A

SEGUITO DI VERIFICHE ISPETTIVE

PARTE B PERDITE PECUNIARIE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE, DECURTAZIONE PUNTI E REVISIONE PATENTE



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel Dip di Base.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la Parte A:

In riferimento alla garanzia relativa a responsabilità dell'Autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive., la garanzia opera esclusivamente nei casi in cui, in concomitanza delle sanzioni di cui alla presente garanzia, non vengano contemporaneamente emesse le relative sanzioni alla Società datrice di lavoro di cui all'articolo 174 del Codice della Strada comma 14 attestante che la Società datrice di lavoro nell'esecuzione dei trasporti ha osservato le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n° 561/06.

Per la Parte B:

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora, tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.



Ci sono limiti di copertura?

Per la Parte A:

! Riferimento Massimale di garanzia:

laddove la Perdita Patrimoniale superi l'importo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento Euro), la somma che potrà essere posta a carico dell'Assicurato sarà limitata al 75% (settantacinque per cento) dell'importo della Perdita Patrimoniale stessa.

! Periodo di efficacia retroattiva dell'Assicurazione (Claims Made and Reported)

L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione conseguenti a Eventi Dannosi verificatisi in data successiva alla data di effetto.

Per la Parte B:

Riferimento Diaria:

- La diaria viene pagata a decorrere dal giorno successivo a quello del Ritiro e/o Sospensione della Patente;
- Qualora la Denuncia del Sinistro avvenga in ritardo, l'Assicuratore rimborserà la diaria solo a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione all'Assicuratore.

! Riferimento a Revisione Patente e/o CQC:

La prestazione opera a condizione che l'Assicurato abbia avuto almeno 11 (undici) punti effettivi al momento dell'infrazione. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

! Riferimento a Spese sostenute dal Contraente per minimizzare le Perdite Patrimoniali garantite:

Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di Sospensione, Ritiro o Revoca della Patente di guida, se lo stesso ha esito positivo, l'Assicurato è obbligato a comunicare immediatamente, ovvero da quando ne è venuto a conoscenza, la nuova emissione di autorizzazione alla guida trasmettendo all'Assicuratore la relativa documentazione.

Validità temporale delle garanzie

Il Sinistro si ritiene avvenuto nel momento in cui l'Assicurato ha contravvenuto al N.C.d.S.

Le garanzie sono valide per i Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di Assicurazione (indicato in Scheda di Copertura), e notificati agli Assicuratori durante il medesimo periodo.

Nel caso di perdite pecuniarie derivanti dall'obbligo di Revisione della Patente o della CQC e per il caso di corsi di recupero punti, le garanzie sono estese alle infrazioni commesse entro i due anni antecedenti la data di effetto di tale periodo, purché l'Assicurato abbia avuto conoscenza della necessità di sottoporre la Patente a Revisione o recupero, e ne abbia fatto notifica agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione.

Le garanzie si intendono operanti per i Sinistri denunciati non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione solo nel caso in cui le relative infrazioni siano avvenute nel corso del Periodo di Assicurazione. Se durante il periodo dei 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza di questo contratto, l'Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa, la presente copertura per Sinistri tardivamente denunciati si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza dell'analoga copertura assicurativa.



	Notifica di Sinistro	
Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di Sinistro o Circostanze di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai qual è assegnato il Certificato tramite l'Intermediario indicato nel Certificato, immediatamente, e comunque secondo le strette tempistiche indicate in ciascuna sezione, da quando si è verificata la circostanza d sinistro.	
ouse at simone.	Assistenza diretta/in convenzione: NO, non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da parte della Compagnia.	
	Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.	
	Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive il un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C unicamente in caso di dolo.	
Altre Assicurazioni	Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 <i>C.C.</i>)	
Aggravamento del rischio	Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione – Sezione Prima.	
Obblighi dell'impresa	La Compagnia in conformità alle condizioni di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.	
Quando e o	come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel DIP.	
Rimborso	Rimborso L'Assicurato ha diritto di recedere dall' Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Brokonei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato.	
Sospensione	Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i Premi o le successive rate di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto del Periodo assicurativo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dei disposti assicurativi previsti all' Art. 1901 C.C.	



A chi è rivolto questo prodotto?

La presente polizza è rivolta alle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativo dei Lloyd's di Londra e possono sia variare di caso in caso a seconda degli accordi con i distributori coinvolti che per ogni specifica trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso,

- i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto sono variabili in un intervallo che va dal 27.5% al 32.5% del premio netto;
- il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa alla catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 23.5% del premio netto;
- qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra.

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato ha diritto di recedere dall' Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione.	
Disdetta della polizza	La presente Polizza non è soggetta a rinnovo tacito, pertanto, cesserà la sua efficacia al momento della scadenza senza onere di disdetta da parte dell'assicurato.	
Risoluzione	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.	

Risoluzione	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.		
COME POSS	O PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 20 Condizioni di Assicurazione, Sezione Seconda ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia); tel. +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero); fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).		
	La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it. Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno o sull'indennizzabilità dello stesso. Pertanto è facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.		



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

EDIZIONE GENNAIO 2022

Garanzie PARTE A:

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA (come prevista dal CCNL del Settore Trasporti, Logistica e Spedizioni) E PER INFRAZIONI ACCERTATE A SEGUITO DI VERIFICHE ISPETTIVE.

Contratto assicurativo che tutela l'Assicurato per la sua Responsabilità:

- per Perdite Patrimoniali cagionate alla Società datrice di lavoro in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave,
- per le somme di cui sia tenuto al Risarcimento per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie alla Società datrice di lavoro.

Il contratto assicurativo opera nella forma "claims made", ovvero assicura i Sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

Garanzie PARTE B:

ASSICURAZIONE PER LE PERDITE PATRIMONIALI A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE, DECURTAZIONE PUNTI E REVISIONE PATENTE.

Il presente documento contrattuale (Gennaio 2022) contenente:

- Definizioni
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

INDICE

❖ DEFINIZIONI

DEFINIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE PARTE A E PARTE B DEFINIZIONI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE GARANZIE PARTE B

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LA PARTE A e PER LA PARTE B

Art. 1–	Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
Art. 2 –	Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia
Art. 2-bis	Regolazione del Premio di Assicurazione
Art. 3 -	Modifiche dell'Assicurazione
Art. 4 –	Assenza del tacito rinnovo - Recesso per Sinistro
Art. 5 –	Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di
	pagamento del Premio – Diritto di recesso dell'Assicurato
Art. 6 -	Massimale di Assicurazione e Franchigia
Art. 7 -	Territorialità e giurisdizione
Art. 8 -	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
Art. 9 -	Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali
Art. 10 -	Coesistenza di altre Assicurazioni
Art. 11 -	Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Art. 12 -	Oneri fiscali
Art. 13 –	Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione
Λrt 1/1_	Clausola Broker

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE PARTE A

- Art. 15 Destinatario dell'Assicurazione
- Art. 16 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità dell'Autista e del personale di scorta (21.6.2017) come prevista dall'Art 30 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni
- Art. 16 -bis Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità dell'Autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive.
- Art. 17 Periodo di efficacia retroattiva dell'Assicurazione (Claims Made and Reported)
- Art. 18 Esclusioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE PARTE B

- Art. 19 Soggetti assicurati
- Art. 20 Validità temporale delle garanzie
- Art. 21 Oggetto della garanzia
- Art. 22 Esclusioni

Appendice esclusione rischio cyber (valida per tutte le sezioni)

DEFINIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE PARTE A E PARTE B

Ai seguenti termini le **Parti** attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al plurale. Nel testo, i termini contenuti nelle Definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione .
Assicuratori	Lloyd's Insurance Company S.A.
Assicurazione	La copertura assicurativa offerta dagli Assicuratori .
Autista	La persona che sia alle dirette dipendenze della Società datrice di lavoro e che riveste le mansioni di Autista di automezzi per il trasporto di cose e/o persone.
Broker / Agente (di seguito Broker)	Il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Carica	L'attività di Autista svolta dall' Assicurato presso la Società datrice di lavoro con la quale l' Assicurato , ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio, così come indicato nella Scheda di Copertura .
Certificato	Il documento che prova l' Assicurazione .
Contraente	Il soggetto che stipula il presente Certificato e che è nominativamente indicato nella Scheda di Copertura.
Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A.	Il Corrispondente della Lloyd's Insurance Company S.A. identificato nella Scheda di Copertura .
Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A	BROKER GENESI SRL
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144	Decreto Legge di attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
DECRETO LEGISLATIVO n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni	Decreto Legge di attuazione della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di Assicurazione e di riassicurazione (SOLVIBILITÀ II).
Denuncia di Sinistro	La notifica, inviata dall' Assicurato agli Assicuratori , del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nel presente Certificato .
Documenti Precontrattuali	I singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente: - Nota Informativa, comprensiva di Glossario - Condizioni di Assicurazione - Proposta di Contratto

Evento Dannoso	Il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la Richiesta di Risarcimento .
Evento bumioso	in racco, racco o romissione da car scatarisce la Memesta di Risaremento.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro , rimane a carico dell' Assicurato . Tale importo va a ridurre l'ammontare dell' Indennizzo/Risarcimento che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro ed in aggregato per ogni singolo periodo del Certificato .
Parti	Il Contraente e l'Assicuratore.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali .
Periodo di Validità	Il periodo di operatività dell' Assicurazione , ovvero la durata, indicata nella Scheda di Copertura , compreso il periodo di efficacia retroattiva.
Premio	La somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori .
Proposta di Contratto	La Proposta di Contratto , generata dalla piattaforma web relativa al presente Certificato , contenente le informazioni essenziali per la valutazione del rischio da parte dell' Assicuratore , fermo restando l'obbligo dell' Assicurato di fornire tutte quelle altre informazioni di cui sia a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del rischio, secondo quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1594 del C.C. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato ed è allegata allo stesso.
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare personalmente sull' Assicurato ai sensi di Legge.
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze	 qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato, intentata contro l'Assicurato; qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento giudiziario o regolamentare che sia avviato mediante: la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; III. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto (II); Si intende esplicitamente escluso dalla presente definizione: qualsiasi procedimento penale intentato contro l'Assicurato; Ai fini del presente Certificato, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta
Scheda di Copertura	Il documento allegato al contratto di Assicurazione , facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati dell' Assicurato , il Massimale , i sotto limiti, la decorrenza, e gli eventuali altri dettagli dell' Assicurazione .
Sinistro	Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza , per la quale è prestata l' Assicurazione .

Società datrice di lavoro	La società con la quale l' Assicurato ha un rapporto di servizio o un mandato alla data di effetto di questo Certificato ed il cui nome è indicato nella Scheda di Copertura .
Visita Ispettiva	Tutte le visite eseguite in azienda dall'ispettorato del lavoro come disposto all'allegato
	I del Decreto Legislativo nº 144/2008 comma 6 e 7

DEFINIZIONI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE GARANZIE PARTE B

Ai seguenti termini le **Parti** attribuiscono il significato qui precisato, siano essi utilizzati al singolare che al plurale. Nel testo, i termini contenuti nelle definizioni sono evidenziati in grassetto e con iniziale maiuscola. Le seguenti definizioni sono in aggiunta alle definizioni comuni ma si intendono valide esclusivamente alle garanzie fornite dalla Parte B di copertura del presente **Certificato**.

Frequenza a corso di aggiornamento organizzato da Autoscuole ovvero da soggett pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti terrestri, che consente di riacquistare fino a 6 punti per i titolari di Patenti A1, A, B, BE. I titolari d Patente C, CE, D, DE e CQC possono attraverso il corso recuperare fino a 9 punti.
La Carta di Qualificazione del Conducente, denominata CQC , è un documento abilitativo che si aggiunge alla Patente di guida. È necessaria per tutti i conducent che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la Patente delle categorie C, CE, D e DE.
Alla CQC vengono attribuiti in totale 20 punti, <u>non cumulabili</u> con quelli che si hanno sulla Patente , <u>né cumulabili</u> se uno è titolare di carta di qualificazione valida sia per i trasporto di persone sia per il trasporto cose. Il punteggio iniziale è pertanto di 20 punti complessivi a prescindere dal numero di abilitazioni professionali possedute. I punteggio della CQC subisce decurtazioni se il conducente commette violazioni de Codice della strada mentre è alla guida di un veicolo per il quale è necessaria la CQC , e tali violazioni prevedono la Sanzione Accessoria della decurtazione di punti.
Nuovo Codice della Strada.
Autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito di accertamento dei requisit psicofisici, morali ed attitudinali della persona alla conduzione su strade pubbliche di

Patente a punti	Autorizzazione amministrativa rilasciata a seguito di accertamento dei requisiti psicofisici, morali ed attitudinali della persona alla conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore. Meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1º luglio 2003 attraverso il quale ad ogni Patente , cui sono inizialmente attribuiti 20 punti, è soggetta alla decurtazione degli stessi in caso di infrazione da parte del titolare di norme del Codice della Strada che prevedono quale Sanzione Accessoria la riduzione del punteggio. In caso di azzeramento o riduzione dei punti oltre un determinato limite, il titolare della Patente è obbligato a superare nuovamente l'esame di teoria e di guida per l'ottenimento della Patente , od a frequentare un corso per il recupero dei punti persi.
Revisione Patente/CQC	La Patente può essere soggetta a Revisione quando sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, in base a quanto previsto dall'art. 128 N.C.d.S. In caso di azzeramento del punteggio totale del CQC , o di commissione nell'arco di 12 mesi di infrazioni che comportino una decurtazione di almeno 5 punti, il titolare deve sottoporsi nuovamente all'esame di idoneità tecnica per il possesso della qualificazione CQC .
Revoca Patente	Provvedimento emanato dalla MCTC quando il titolare di Patente violi specifiche norme del N.C.d.S, a titolo esemplificativo: - non risulti essere più in possesso con carattere permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti - essendo stato sottoposto a Revisione della Patente , non risulti idoneo a mantenerla - abbia ottenuto la sostituzione della Patente rilasciata da uno Stato estero; - circoli durante un periodo di Sospensione della Patente stessa; - percorra contromano autostrade o strade extraurbane; - guidi in stato di ebrezza da alcool o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o un altro veicolo con massa superiore a 35 q.li o un complesso di veicoli. - sia recidivo nella commissione della medesima infrazione nel superamento di 60km/h dei limiti di velocità.
Sanzione accessoria riguardante la Patente	Il Ritiro , la Sospensione e la Revoca della Patente sono Sanzioni Accessorie previste dal N.C.d.S . in aggiunta alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione di determinate disposizioni. La Revisione della Patente è disposta quando sorga il dubbio che il titolare manchi o abbia perso i requisiti fisici, psichici e tecnici necessari per la guida, oppure in caso di azzeramento dei punti previsti dalla normativa in vigore dal 1º luglio 2003 sulla " Patente a punti ".
Sospensione Patente	Sanzione Accessoria in aggiunta a sanzione amministrativa che prevede l'impossibilità per il titolare di condurre veicoli per un periodo che va da un minimo ad un massimo stabilito dalla specifica violazione di una norma di comportamento stradale. Il provvedimento di Sospensione della Patente è emanato dalla Prefettura territorialmente competente.

Le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.

Spese di giustizia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE

PARTE A E PARTE B

Art. 1- Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** che si riferiscono a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano.

Le **Parti** convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del C.C., e che pertanto devono essere comunicate agli **Assicuratori** per iscritto.

Art. 2 - Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia - Diritto di Recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Copertura.

I **Premi** devono essere pagati al **Broker** cui è assegnata la polizza oppure agli **Assicuratori**.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non paga i Premi o le successive rate di Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 30° giorno successivo alla data di effetto del Periodo assicurativo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dei disposti assicurativi previsti all' Art. 1901 C.C.

Salvo patto contrario espresso tra la Parti, il premio di intende annuale, salvo il caso in cui gli Assicuratori stabiliscano altrimenti per iscritto nel contratto.

Gli unici mezzi di pagamento del **Premio** agli **Assicuratori** sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli **Assicuratori** e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

L'Assicurato ha diritto di recedere dalla presente Assicurazione mediante raccomandata a.r. da inviarsi al Broker nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione come sopra definita. Gli Assicuratori provvederanno al rimborso del Premio non usufruito, al netto dell'imposta.

Con l'attivazione del presente Certificato non è consentito all'Assicurato attivare altri Certificati con lo stesso Assicuratore per la stessa annualità. In caso di attivazione di più Certificati sarà ritenuto valido esclusivamente il primo Certificato emesso in ordine cronologico.

Art. 3 - Regolazione del Premio di Assicurazione

Salvo patto contrario espresso in Scheda di Copertura, il premio di polizza è dovuto con periodicità annuale e si intende non soggetto a regolazione.

Qualora il **Premio** sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di **Rischio** variabile (ad esempio: il numero delle persone assicurate ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun **Periodo di Assicurazione** annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine del **Periodo di Assicurazione**, il **Contraente** deve fornire per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a:

- variazione delle persone assicurate;
- altri elementi variabili previsti in questo contratto di **Assicurazione**.

Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del **Premio** relativo al periodo trascorso, con facoltà dell'**Assicuratore** di modificare l'ammontare del **Premio** per l'annualità successiva.

Nel caso in cui il **Contraente**, nei termini di cui sopra non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

l'**Assicuratore** potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il **Premio**, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo di Assicurazione** annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** abbia adempiuto gli obblighi previsti.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Assenza del tacito rinnovo - Recesso per Sinistro

Assenza del tacito rinnovo

Il presente contratto di assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta. Eventuali termini di rinnovo verranno liberamente negoziati e stabiliti tra le Parti in occasione di ciascuna scadenza annuale.

Per i casi nei quali la Legge od il **Certificato** si riferiscono al **Periodo di Assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**Assicurazione** sia stata stipulata per una maggiore durata (e comunque non superiore a 18 mesi), nel qual caso esso coincide con la durata riportata nel **Certificato**.

Recesso per Sinistro

Dopo ogni **Sinistro** e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** o l'**Assicurato** possono recedere dal presente **Certificato** con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso <u>per **Sinistro** da parte degli **Assicuratori**</u>, questi - entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di **Premio**, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

In accordo tra le **Parti** si prende atto che tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere trasmesse dagli **Assicuratori** attraverso il **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura** o dall'**Assicurato** attraverso il **Broker** per mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al **Broker**. Le disposizioni previste dall'Art.14 - Clausola Broker, rimangono valide ed applicabili.

Art. 6 - Massimale di Assicurazione e Franchigia

La copertura assicurativa viene prestata per **Sinistro** e per anno assicurativo nei limiti dei **Massimali** indicati nella **Scheda di Copertura**.

Dall'importo dell'**Indennizzo** dovuto in caso di **Sinistro** deve essere detratta la **Franchigia** prevista nella **Scheda di Copertura**, che rimane in ogni caso a carico dell'**Assicurato**.

Art. 7 - Territorialità e giurisdizione

L'**Assicurazione** riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica.

Art. 8- Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve inviare **Denuncia di Sinistro**, anche a mezzo telefax, entro 10 (dieci) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "**Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze**". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (Art. 1915 del C.C.).

Art. 9- Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. Sono a carico degli **Assicuratori** e nei termini dell'Art. 1917 C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Certificato**.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.

Art. 10 - Coesistenza di altre Assicurazioni

Fermi restando i **Massimali** e limiti di **Certificato**, qualora il rischio oggetto della presente **Assicurazione** risulti garantito in tutto od in parte anche da altri **Assicuratori**, essa sarà operante solo ad esaurimento dei **Massimali** previsti dalle altre **Assicurazioni** ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'**Assicurato** è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Certificato**, si fa rinvio alle disposizioni della Legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti il presente **Certificato** è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'**Assicurato**.

Art. 12 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al **Premio**, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'**Assicurato**, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dagli **Assicuratori**.

Art. 13 – Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali del presente **Certificato** sarà quella più favorevole all'**Assicurato**.

Art. 14 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione dei **Documenti Precontrattuali**, l'**Assicurato** conferisce mandato di brokeraggio al **Broker** indicato nella **Scheda di Copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Broker** dal **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Broker** dell'**Assicurato** al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.,** si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
- b) ogni comunicazione effettuata dal **Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE <u>PARTE A</u>

Art. 15 - Soggetti Assicurati

I soggetti in servizio presso la **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura**, nel corso della durata del presente **Certificato**, e ricoprenti la **Carica** di **Autista/i.**

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità dell'Autista e del personale di scorta (21.6.2017) come prevista dall'Art 30 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni

L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità per **Perdite Patrimoniali** cagionate dall'**Assicurato** alla **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura**, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'**Assicurato** e commessi dall'**Assicurato** nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 BIS - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità dell'Autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive.

L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità per le **Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie alla **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura**, a seguito dell'accertamento delle infrazioni dell'articolo 174 del Codice della Strada comma 4, 5, 6, 7 e 8 dallo stesso commessi ed esclusivamente accertate a seguito di visite ispettive in azienda eseguite dall'ispettorato del lavoro come disposto all'allegato I del **Decreto Legislativo nº 144/2008** comma 6 e 7.

La garanzia di cui sopra opera esclusivamente nei casi in cui, in concomitanza delle sanzioni di cui alla presente garanzia, **non** vengano contemporaneamente emesse le relative sanzioni alla **Società datrice di lavoro** di cui all'articolo 174 del Codice della Strada comma 14 attestante che la **Società datrice di lavoro** nell'esecuzione dei trasporti ha osservato le disposizioni contenute nel regolamento (CE) nº 561/06.

Art 16. Ter Oggetto dell'Assicurazione - Altri Rischi Coperti

L'**Assicurazione** comprende inoltre:

- le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina, a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'**Assicurato**;
- le **Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, inclusa la **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura**, a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale e sempre escluso il dolo dell'**Assicurato**.

Art 17 Massimale di Garanzia

Gli **Assicuratori** si obbligano nel limite del **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura,** a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare alla **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura**. Sono comprese le somme che l'**Assicurato** è tenuto a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Laddove la Perdita Patrimoniale superi l'importo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento Euro), la somma che potrà essere posta a carico dell'Assicurato sarà limitata al 75% (settantacinque per cento) dell'importo della Perdita Patrimoniale stessa.

Art. 18 - Periodo di efficacia retroattiva dell'Assicurazione (Claims Made and Reported)

L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione indicato nel modulo del Certificato o nella quietanza di pagamento, conseguenti a Eventi Dannosi verificatisi in data successiva alla data di effetto indicata nella Scheda di Copertura.

Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i **Danni**:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'**Assicurato**, nonché alle persone giuridiche di cui l'**Assicurato** stesso sia socio;
- b) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate

- dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'**Assicurazione** in conformità alle norme di cui al D.lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, di beni trasportati o non;
- f) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità rientranti nella sfera della responsabilità vettoriale;
- g) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da furto o rapina o sottrazione di beni avvenuti in qualsiasi modo;
- h) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da calunnia (Art. 368 C.P.), ingiuria (Art.594 C.P.) e diffamazione (Art, 595 C.P.), fatto salvo il caso in cui sia accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli Artt. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- i) direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da stipula e/o mancata stipula e/o modifica di **Assicurazioni** e/o stipula di contratto, nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei **Premi** assicurativi;
- j) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi:
 - amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica, nonché;
 - la guida sotto l'influenza di alcool oltre i limiti consentiti dalla Legge, nonché;
 - la guida sotto l'influenza di sostanze farmacologiche oltre i limiti consentiti e prescritti;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- 1) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze**, così come definite dalle definizioni di questo **Certificato**, delle quali l'**Assicurato** abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipula del presente **Certificato**:
- 2) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da una totale o parziale azione od omissione dolosa dell'**Assicurato**;
- 3) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da responsabilità contrattuali e non derivanti dalla Legge;
- 4) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di decorrenza del presente **Certificato** o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso **Assicuratore**, dalla data di effetto del **Certificato** originario prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- b) le **Richieste di Risarcimento e/o Circostanze** direttamente o indirettamente conseguenti o derivanti da multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- 6) **Sinistri** che derivino da una **Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza** presentata nei confronti dell'**Assicurato** in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).
 - Si conviene inoltre che l'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'Onu, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, oppure al rimborso di un **Assicurato** che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
- 7) le **Richieste di Risarcimento** di **Danni** all'**Assicurato** da parte della **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura** per i quali non è stato preventivamente adottato il provvedimento disciplinare come previsto dall'Art 32 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni.
- le **Richieste di Risarcimento** di **Danni** all'**Assicurato** da parte della **Società datrice di lavoro** indicata nella **Scheda di Copertura** di importo inferiore ai Euro 1.000,00 (mille Euro) e per i quali è stata evitata la procedura disciplinare ai termini della procedura prevista dall'Art 32 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni fermo restando l'applicazione della **Franchigia** nei casi in cui non è stato possibile evitare la procedura disciplinare.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE <u>PARTE B</u>

Art. 20 – Soggetti assicurati

Il **Contraente** azienda di trasporto iscritta all'Albo Nazionale Autotrasportatori.

Art. 21 – Oggetto della garanzia e Massimale di indennizzo:

L'Assicuratore si obbliga al pagamento delle perdite patrimoniali derivanti dalle prestazioni di cui alle indennità e spese sostenute dall' Assicurato - a seguito dell'adozione di provvedimenti di Sospensione o Ritiro della Patente di guida e del CQC subiti da uno o più dipendenti del Contraente ed identificabili attraverso regolare contratto di assunzione eseguito almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento e indicate di seguito:

- 1. Diaria;
- 2. Corso recupero punti Patente e/o CQC;
- 3. Revisione Patente e/o CQC;
- 4. Spese sostenute dal Contraente per minimizzare le Perdite Patrimoniali garantite

1. Diaria:

L'Assicuratore corrisponderà al Contraente un Indennizzo (c.d. diaria) convenuto fino ad un massimo di giorni pattuiti e indicati nella Scheda di Copertura di questo Certificato per il Rischio derivante dalla Sospensione o Ritiro della Patente di guida della/e persona/e assicurata/e disposta dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria in conseguenza dell'inosservanza dei seguenti artt. Del N.C.d.S.:

- art. 142 comma 9 e 12 (Limiti di velocità);
- art. 143 comma 12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata; circolazione di veicolo contromano);
- art. 145 comma 11 (Precedenza);
- art. 146 comma 3 bis (Violazione della segnaletica stradale);
- art. 147 comma 6 (Comportamento ai passaggi a livello);
- art. 148 comma 15 con riferimento al comma 3 e ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 (Sorpasso);
- art. 149 comma 5 (Distanza di sicurezza tra i veicoli);
- art. 150 comma 5 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna);
- art. 172 comma 10 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta);
- art. 176 comma 19 e 22 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali);
- art. 186 comma 2 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).
- art. 6 comma 12 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati);
- art. 10 comma 24 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità);
- art. 62 comma 7 (Massa limite);
- art. 164 comma 9 (Sistemazione del carico sui veicoli);
- art. 168/9° Effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno **Sospensione Patente** da 2 a 6 mesi
- art. 179 comma 9 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità);
- art. 186 comma 2 (Guida sotto l'influenza dell'alcool).

Limitatamente alla garanzia diaria di cui sopra, si precisa che l'erogazione dell'**Indennizzo** convenuto viene altresì riconosciuto nel caso in cui l'infrazione commessa dalla persona assicurata avvenga al di fuori dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ma entro i limiti geografici dei paesi Europei. In presenza di tale fattispecie la diaria verrà corrisposta al **Contraente** nella misura indicata nella **Scheda di Copertura** di questo **Certificato**.

La diaria viene pagata a decorrere dal giorno successivo a quello del Ritiro e/o Sospensione della Patente.

Qualora la **Denuncia del Sinistro**, ai sensi dell'Art. 8, primo paragrafo, avvenga in ritardo, l'**Assicuratore** rimborserà la diaria solo a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione all'**Assicuratore**.

La diaria viene pagata fino al giorno del venir meno del provvedimento di **Sospensione** da parte dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria e comunque non oltre la durata di prestazione indicata nella **Scheda di Copertura** di questo **Certificato**. Nel caso di ricorso, se lo stesso ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo effettivo in cui l'**Assicurato** risulta privato del documento di guida sospeso.

La somma che è dovuta dall'**Assicuratore** viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad **Indennizzo**; per i casi di **Revoca**, **Ritiro** o **Sospensione** della **Patente**, il cui provvedimento abbia durata superiore a 30 (trenta) giorni, il pagamento dell'indennità viene corrisposta ratealmente alla fine di ciascun mese

solare.

2. Corso recupero punti Patente e/o CQC:

L'Assicuratore garantirà il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di guida idoneo a recuperare - presso una scuola guida autorizzata - i punti persi in conseguenza di una o più violazioni del N.C.d.S. avvenuta durante il **Periodo di Assicurazione** e comunicata all'**Assicurato** dalla competente Autorità durante lo stesso periodo.

L'Assicuratore provvederà al rimborso nei limiti indicati nella **Scheda di Copertura** di questo **Certificato**, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza all'autoscuola ed il relativo costo sostenuto dall'**Assicurato**.

3. Revisione Patente e/o CQC:

L'Assicuratore garantirà, entro il limite indicato nella **Scheda di Copertura** di questo **Certificato**, il rimborso delle spese sostenute per l'esame di **Revisione** del documento di guida qualora l'**Assicurato** commetta infrazioni che *azzerino il punteggio*. La presente prestazione opera a condizione che l'**Assicurato** abbia avuto almeno 11 (undici) punti effettivi al momento dell'infrazione. È onere dell'**Assicurato** fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

4. Spese sostenute dal Contraente per minimizzare le Perdite Patrimoniali garantite:

L'**Assicuratore** garantirà il rimborso delle spese sostenute dal **Contraente** al fine di azzerare o comunque minimizzare l'esposizione alle **Perdite Patrimoniali** garantite dalla presente polizza. In particolare, potranno essere oggetto di **Indennizzo**, anche ex art. 1914, le spese sostenute per dalla **Contraente** per:

- Proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni comminate in base al **N.C.d.S.** comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a punti 9 (nove). Detta prestazione viene erogata a condizione che il ricorso abbia avuto esito favorevole o parzialmente favorevole alla posizione dell'**Assicurato**.
- Proporre opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di Ritiro, Sospensione della Patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. L'Assicuratore, su richiesta del Contraente/Assicurato, potrà provvedere alla redazione e presentazione del ricorso per il tramite di propri fiduciari purché il provvedimento in originale sia stato fatto pervenire entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica dello stesso.
- Proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le errate comunicazioni di variazioni di punti effettuata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla **Patente** dell'**Assicurato**.

Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di **Sospensione**, Ritiro o **Revoca** della **Patente** di guida, se lo stesso ha esito positivo, l'**Assicurato** è obbligato a comunicare immediatamente, ovvero da quando ne è venuto a conoscenza, la nuova emissione di autorizzazione alla guida trasmettendo all'**Assicuratore** la relativa documentazione.

Art. 22 – Validità temporale delle garanzie

Il **Sinistro** si ritiene avvenuto nel momento in cui l'**Assicurato** ha contravvenuto al **N.C.d.S.** Le garanzie sono valide per i **Sinistri** avvenuti nel corso del **Periodo di Assicurazione** (indicato in **Scheda di Copertura**), e notificati agli **Assicuratori** durante il medesimo periodo.

Nel caso di perdite pecuniarie derivanti dall'obbligo di **Revisione** della **Patente** o della **CQC** e per il caso di corsi di recupero punti, le garanzie sono estese alle infrazioni commesse entro i due anni antecedenti la data di effetto di tale periodo, purché l'**Assicurato** abbia avuto conoscenza della necessità di sottoporre la **Patente** a **Revisione** o recupero, e ne abbia fatto notifica agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Assicurazione**.

Le garanzie si intendono operanti per i **Sinistri** denunciati non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** solo nel caso in cui le relative infrazioni siano avvenute nel corso del **Periodo di Assicurazione**. Se durante il periodo dei 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza di questo contratto, l'**Assicurato** stipulasse, con il medesimo o con altro **Assicuratore**, altra analoga copertura assicurativa, la presente copertura per **Sinistri** tardivamente denunciati si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza dell'analoga copertura assicurativa.

In caso di modifica delle attuali norme di legge al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, l'**Assicuratore** si riserva di intervenire sulle seguenti Condizioni di **Assicurazione**.

Con la denuncia il **Contraente** deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora, tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'indennità convenuta non viene corrisposta.

Art. 23 - Esclusioni

Le garanzie di cui alla presente sezione non operano se:

- (a) il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del **Contraente** non è coperto da regolare **Assicurazione** obbligatoria RCA. Se l'**Assicurato**, alla guida del veicolo, dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla L. 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche, permane la copertura per quanto previsto all'art. 21 punti 2, 3 e 4;
- (b) il provvedimento di Ritiro, **Sospensione** della **Patente** di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 21 punto 1 (Diaria);
- (c) il provvedimento di Ritiro o **Revoca** viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'**Assicurato** sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di **Revisione**;
- (d) l'**Assicurato** subisce un Ritiro o una **Sospensione** della **Patente** direttamente risultante da eventi verificatisi prima della stipula del Contratto e che abbiano effetto successivamente ad essa, ovvero uno dei provvedimenti sia già in corso alla stipulazione del contratto senza che queste circostanze siano state rese note all'**Assicuratore**;
- (e) l'Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 12 (dodici) punti, e/o non li abbia recuperati nel Periodo di Assicurazione prima dell'evento assicurabile, oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all'Assicuratore e da questi accettata esplicitamente prima della decorrenza del presente contratto;
- (f) il fatto si è verificato allorquando l'**Assicurato** conduceva il veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 **N.C.d.S.**);
- (g) il fatto si è verificato allorquando l'**Assicurato** ha altresì violato l'art. 189 **N.C.d.S.** (Comportamento in caso di incidente);
- (h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- (i) nel caso in cui i provvedimenti avvengono su veicoli a motore che non siano intestati per fatti non derivanti dalla conduzione di un veicolo a motore intestato e/o che non siano in utilizzo al Contraente, come verificabile dal Registro Elettronico Nazionale (REN);
 - nel caso in cui la guida del veicolo a motore non sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività di **Autista**.

Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano:

- (k) per i casi di Ritiro, **Sospensione** o **Revoca** della **Patente** conseguenti a una o più violazioni del **N.C.d.S.** cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla **Patente**;
- (I) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'**Assicurato** viene perseguito in sede penale;
- (m) per **Sinistri** che il **Contraente/Assicurato** ha causato con dolo;
- (n) per Sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato;

La copertura assicurativa inoltre non include il pagamento di:

- (o) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (p) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

Limitatamente alla garanzia diaria di all' articolo 21.1 e alla precisazione che

"l'erogazione dell'**Indennizzo** convenuto viene altresì riconosciuto nel caso in cui l'infrazione commessa dalla persona assicurata avvenga al di fuori dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ma entro i limiti geografici dei paesi Europei",

è stabilito che gli Assicuratori non saranno tenuti a prestare alcun indennizzo qualora a seguito tale infrazione (consistente in una violazione di una norma di comportamento corrispondente a quelle suindicate all' art. 21.1) l'Autorità di tale paese Europeo non provveda a vietare la circolazione sul proprio territorio.

ESCLUSIONE AGGIUNTIVA APPLICABILE A TUTTE LE SEZIONI

APPENDICE DI ESCLUSIONE CYBER

A fronte del pagamento del premio previsto per la presente Polizza, è inteso e concordato che:

- 1. La copertura prevista ai sensi di Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, pretese, costi o spese, direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un:
 - a. Atto Cyber;
 - b. Incidente Cyber; o
 - c. Violazione dei Dati,

ivi inclusa qualsivoglia azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare qualsivoglia **Atto Cyber**, **Incidente Cyber** o **Violazione dei Dati**.

Ai fini della presente appendice, le seguenti definizioni devono intendersi aggiunte:

- a. Atto Cyber: si intende qualsivoglia atto effettivo o presunto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di correlati atti non autorizzati, malevoli o criminosi), o una minaccia o una truffa, indipendentemente dal tempo e dal luogo, coinvolgente l'accesso a, la processazione di, l'uso di, la sospensione di o la gestione di un Sistema Informatico o di Dati.
- b. Incidente Cyber: si intende:
 - 1. Qualsivoglia errore, omissione o incidente, effettivo o presunto, o serie di correlati errori, omissioni o incidenti relativi ad un **Sistema Informatico**; o
 - 2. Qualsivoglia indisponibilità o impossibilità parziale o totale o serie di correlate parziali o totali indisponibilità o impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un **Sistema Informatico**; o
 - 3. Qualsivoglia violazione effettiva o presunta della **Legge sulla Privacy** in relazione ai **Dati**.
- c. Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi, a mero titolo di esempio e non tassativo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e incluso qualsivoglia dispositivo associato d'input e output o di memorizzazione dei dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che siano di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsivoglia altro terzo.
- d. Violazione dei Dati: si intende il furto, la perdita, o la divulgazione non autorizzata effettiva o presunta di Dati che siano presso l'Assicurato o per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o di un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso.
- e. **Dato**: si intende qualsivoglia informazione, fatto, ideazione o codice che sia registrato o trasmesso in una forma che sia utilizzata, accessibile, processata, trasmessa, o conservata in un **Sistema Informatico**.
- f. **Legge sulla Privacy**: si intende qualsiasi legge o regolamento relativa alla raccolta, utilizzo, protezione, gestione, conservazione, mantenimento o distruzione di informazioni.

II Contraente / L' Assicura	ito

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

AVVERTENZA: LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEGLI ASSICURATORI POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C.).

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE A CONOSCENZA, IN ALCUN MODO, DI CIRCOSTANZE CHE POSSANO DARE ORIGINE A RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C., l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di **Assicurazione**:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE PARTE A E PARTE B

- Art. 1 -Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio
- Art. 2 -Pagamento del Premio e Decorrenza della Garanzia
- Regolazione del Premio di Assicurazione Art. 2 -bis
- Art. 3 -Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4 -Assenza del tacito rinnovo – Recesso per Sinistro
- Attivazione dell'Assicurazione Inizio e termine dell'Assicurazione Termini di pagamento del Art. 5 -Premio – Diritto di recesso dell'Assicurato
- Art. 6 -Massimale di Assicurazione e Franchigia
- Art. 7 -Territorialità e giurisdizione
- Art. 8 -Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la Denuncia di Sinistri
- Art. 9 -Gestione delle vertenze del Danno – Spese legali
- Art. 10 -Coesistenza di altre Assicurazioni
- Art. 11 -Rinvio alle norme di legge – Foro competente
- Art. 12 -Oneri fiscali
- Art. 13 -Interpretazione delle condizioni contrattuali della presente Assicurazione
- Clausola Broker Art. 14 -

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE PARTE A

- Art. 15 -**Destinatario dell'Assicurazione**
- Art. 16 -Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità dell'Autista e del personale di scorta (21.6.2017) come prevista dall'Art 30 del CCNL del settore Trasporti, Logistica e Spedizioni
- Art. 16 bis Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità dell'Autista per infrazioni accertate a seguito di verifica ispettive.
- Art. 17 -Periodo di efficacia retroattiva dell'Assicurazione (Claims Made and Reported)
- Art. 18 -**Esclusioni**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE GARANZIE PARTE B

- Oggetto dell' Assicurazione Soggetti assicurati Art. 19 -
- Art. 20 -Validità temporale delle garanzie
- e

Art. 21 –	 Oggetto della garanzia: Diaria - Corso recupero punti Patente e/o CQC; Revisione Patere e/o CQC; Spese sostenute dal Contraente per minimizzare le Perdite Patrimoniali garant 		
Art. 22 –	• • • •		
Appendice	e di esclusione del rischio Cyber		
Firma del Contraente		Data	
IL CONTRAEN	NTE/ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO	O I SINGOLI DOCUMENTI CHE COMPONGO	NO IL PRODOTTO

- **ASSICURATIVO E SEGNATAMENTE:**
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP);
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO);
- PROPOSTA DI CONTRATTO (OVE PREVISTO).

Firma del Contraente	
	Data